



Il Presidente

CNAPPC

Prot.: 0000650

Data: 31/08/2011

Uscita

Cod.FL/ac
Cod.H28D/NA6A/P2
Circolare n. 63

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Architetti P.P.C.

LORO SEDI

Cari Presidenti,

come sapete il 13 agosto il Governo ha approvato il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 ovvero la manovra economica che contiene anche i principi riforma delle professioni regolamentate, al titolo II, articolo 3. (allegato di seguito)

Nei giorni precedenti e successivi all'approvazione del decreto il CNAPPC, pur non consultato formalmente così come gli altri Ordini (non siamo una "parte sociale" bensì un organo dello Stato), è intervenuto in vario modo con il Governo, la maggioranza e l'opposizione – anche grazie ad alcuni di voi – per evitare che con il Decreto si consumassero le intenzioni di radicale destrutturazione degli ordinamenti professionali a vantaggio delle mere logiche di mercato. Tali intenzioni attraversavano e attraversano tutte le formazioni politiche e sono conseguenza dell'azione di lobbying interessata del mondo industriale, del commercio, cooperativo e sindacale.

Fortunatamente la nostra azione agostana, reiterata congiuntamente con gli altri Ordini tecnici e con il CUP, oltre alla saggezza di alcuni rappresentanti politici di Governo, di maggioranza e di opposizione, hanno reso possibile la redazione di principi di riforma che ricalcano sostanzialmente le proposte di legge fatte da noi in passato.

Da oggi la norma è in discussione alla Commissione Bilancio del Senato e dalle centinaia di emendamenti presentati non sembra che né maggioranza né opposizione vogliano modificare la sostanza dei principi della riforma, salvo singoli interventi di bandiera di un paio di senatori d'opposizione.

Naturalmente, vista la velocità e l'irrazionalità con cui in questi giorni si modifica il quadro, non possiamo dirci tranquilli, né smettere di tenere sotto pressione la classe politica: se nei prossimi giorni il Senato approverà la norma così com'è, è, però, probabile che la Camera non alteri ulteriormente l'assetto della riforma.

L'articolato, così com'è ora, assevera alcuni principi fondamentali per i quali ci siamo sempre battuti, quali la regolazione della libertà economica a fronte della salvaguardia dei diritti dei cittadini e dell'ambiente (art.3, comma 1 b, c, d); il mantenimento dell'esame di Stato (art.3, comma 5); l'affermazione che il nostro mestiere " ...è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista."(art.3, comma 5 a)



Gli altri elementi, già contenuti nelle nostre proposte del passato, sono la formazione continua (comma 5b), il tirocinio professionale (comma 5c), l'assicurazione obbligatoria (comma 5e)

E' interessante notare, poi, come al comma 5d, pur confermando l'abolizione dei minimi tariffari, si confermi il ruolo delle tariffe come sistema di riferimento con obbligo di contratto tra professionista e cliente.

Al comma 5f è introdotto il principio di incompatibilità tra il ruolo degli eletti nei Consigli e quello di membri dei collegi giudicanti in materia deontologica, pur rimanendo la definizione delle regole nella potestà dei Consigli: tale norma era inevitabile dato il conflitto d'interesse già rilevato anche in sede europea.

Quanto alla pubblicità (comma 5g) poco cambia rispetto alle innovazioni che abbiamo già introdotto nelle norme deontologiche.

Come potete vedere, però, il Decreto contiene solo affermazioni di principio e, qualora divenisse legge, ci aspetta un lavoro serio e profondo, da condividere tra noi e con le altre professioni – soprattutto quelle tecniche -, per approfondire e regolamentare i diversi elementi della riforma dove, ad esempio, nulla si dice dei compiti istituzionali degli Ordini o delle forme societarie ammesse.

Nei prossimi giorni e settimane continueremo a tenere sotto osservazione la situazione, fino all'approvazione definitiva: quando avremo un testo finale avvieremo immediatamente il confronto interno per fare proposte chiare e condivise che disegnino un ordinamento moderno che sappia garantire i cittadini, l'ambiente e l'affermazione della buona architettura.

Cari saluti

Leopoldo Freyrie

All.: c.s.



Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI
ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3.

(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. **Fermo restando l'esame di Stato** di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. **Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto** per recepire i seguenti principi:

a) **l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.** La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;



b) **previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente** predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) **la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa** e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, **la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.** Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) **il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali.** È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, **il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.** Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. **La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.** Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. **Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.**

.....

